

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

Art. 109

Autorizzazione di nuove spese finanziate con mutuo nel settore della viabilità di interesse regionale (programma 1.5.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, e dell' articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e lire 7.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 3711 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' alinea del primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 3712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.